

Focus dei Georgofili

***Nicoletta Ferrucci e Giovanni Maria Flick***

su

*La riforma costituzionale degli articoli 9 e 41 a tre anni dalla sua applicazione*

LA COSTITUZIONE ALLA PROVA DELLA SOSTENIBILITÀ: SENSO, SISTEMA, APPLICAZIONI

*Giovanni Maria Flick*

### *1. Contesto politico e istituzionale della riforma*

L'approvazione nel 2022 della legge costituzionale n. 1/2022, che ha modificato gli articoli 9 e 41 della Costituzione italiana, è avvenuta in un clima di ampio consenso politico e istituzionale. Il Parlamento, in particolare, ha mostrato un rarissimo livello di convergenza: la Camera dei deputati ha approvato in via definitiva l'8 febbraio 2022 con 468 voti favorevoli, 1 contrario e 6 astensioni, dopo che anche il Senato aveva dato luce verde con la maggioranza dei due terzi. Questa quasi unanimità riflette la volontà condivisa, trasversale ai partiti, di inserire in Costituzione la tutela dell'ambiente e degli animali, riconoscendo l'urgenza e la centralità crescente di tali temi. Il contesto istituzionale era quello di un governo di larga coalizione e di un dibattito pubblico sempre più sensibile alle questioni ecologiche, influenzato anche da impegni internazionali (come l'Accordo di Parigi sul clima) e da movimenti sociali globali (ad es. i movimenti giovanili per il clima). La riforma, maturata anche in seguito a anni di proposte di legge e discussioni parlamentari, si inserisce dunque in un trend più ampio di "costituzionalizzazione" dell'ambiente che ha interessato molte democrazie europee e recepisce una crescente sensibilità culturale e politica verso la sostenibilità.

### *2. Motivazioni politiche e culturali della modifica*

Le motivazioni alla base della revisione degli artt. 9 e 41 Cost. sono sia politiche sia culturali. Da un lato, vi è la presa d'atto dell'emergenza climatico-ambientale e la necessità di costituzionalizzare il "principio fondamentale" dello sviluppo sostenibile di derivazione internazionale ed europea. L'introduzione del riferimento all'interesse delle future generazioni nel nuovo art. 9 richiama infatti esplicitamente il paradigma dello sviluppo sostenibile, inteso come soddisfacimento dei bisogni presenti senza compromettere quelli futuri. Inserire in Costituzione l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi significa rendere questi valori parte integrante dell'identità repubblicana, al pari della tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico (già presenti dal 1948). Dal punto di vista culturale, la riforma riflette un'evoluzione della coscienza collettiva: l'ambiente non è più considerato in senso statico soltanto un bene estetico o naturalistico ma un elemento essenziale del benessere sociale e un diritto/dovere fondamentale, in prospettiva dinamica. Analogamente, la menzione degli animali segna un cambiamento culturale importante: per la prima volta nella storia repubblicana si riconosce che gli animali meritano tutela giuridica, sintomo di una sensibilità etica crescente verso il loro benessere. Politicamente, l'iniziativa ha goduto di favore trasversale perché interpretata come un

atto di modernizzazione costituzionale a costo politico contenuto: rafforzare i principi ambientali nella Carta era un modo per rispondere alle istanze ecologiste dell'opinione pubblica senza intaccare in maniera divisiva l'assetto dei poteri. In sintesi, la modifica costituzionale nasce dall'incontro tra una spinta politico-programmatica (inserire i temi verdi nell'agenda istituzionale) e una spinta culturale (riconoscere l'ambiente come valore fondamentale condiviso).

### 3. *Portata giuridica e simbolica dei nuovi testi*

La riforma del 2022 presenta una portata tanto giuridica quanto simbolica di grande rilievo. In termini simbolici, si è trattato di un cambiamento definito epocale dagli osservatori: per la prima volta è stato modificato uno dei principi fondamentali della Repubblica (l'art. 9) introducendo un principio del tutto nuovo, la tutela dell'ambiente (e degli animali), con riferimento esplicito alla dimensione intergenerazionale. Ciò comunica al paese – e alla comunità internazionale – che la protezione dell'ambiente è divenuta un valore fondativo della nostra identità costituzionale, al pari della cultura e del paesaggio. L'innesto di queste formule ha anche un effetto pedagogico: rafforza la consapevolezza collettiva circa la necessità di conciliare lo sviluppo con la salvaguardia degli ecosistemi e sancisce che il benessere umano è inscindibile da quello ambientale. Dal punto di vista giuridico, il nuovo testo degli articoli 9 e 41 amplia il catalogo dei beni costituzionalmente protetti e incide sui rapporti tra i principi. L'articolo 9, nel suo nuovo comma, recita che la Repubblica «*tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni*», aggiungendo inoltre che «*la legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali*». Questo colloca l'ambiente tra i valori supremi che guidano l'azione pubblica, vincolando il legislatore e ogni potere pubblico a tenere conto della tutela ambientale in ogni scelta. L'ambiente assurge così a bene costituzionale esplicito, fornendo base testuale agli orientamenti già da tempo emersi nella giurisprudenza costituzionale (che aveva ricavato la tutela ambientale da principi impliciti, come il combinato dell'art. 9 “paesaggio” e art. 32 “salute”). Adesso la tutela ambientale gode di un ancoraggio espresso, che ne faciliterà l'applicazione concreta e il bilanciamento con altri interessi. Importante è anche la portata simbolico-giuridica della menzione degli animali: sebbene affidata a una riserva di legge (sarà la legge statale a definire modi e forme della tutela animale), la loro inclusione in Costituzione segna la “dignificazione” di tali esseri nell'ordinamento, e impone al legislatore di intervenire per colmare eventuali lacune nella protezione del benessere animale. In sintesi, i nuovi testi costituzionali hanno un valore altamente simbolico, poiché aggiornano i valori repubblicani ai problemi del XXI secolo, e una rilevante portata giuridica, in quanto introducono parametri nuovi e più stringenti cui dovranno conformarsi sia l'attività legislativa sia quella amministrativa e giurisdizionale.

### 4. *Il ruolo degli articoli 9 e 41 nel sistema costituzionale dopo la riforma*

Dopo la revisione, gli artt. 9 e 41 assumono un ruolo rafforzato e in parte rinnovato nell'impianto costituzionale. L'articolo 9 – parte dei Principi Fondamentali – estende la sua tutela dal *paesaggio* all'ambiente in senso lato, includendo la biodiversità e gli ecosistemi, e si qualifica così come clausola generale di protezione ambientale. Esso va ora letto in stretta correlazione con altri principi fondamentali e diritti: in particolare con l'art. 2 (doveri di solidarietà, che ora si possono intendere anche verso le generazioni future e gli altri viventi) e con l'art. 32 (tutela della salute umana, che è intrinsecamente legata alle condizioni ambientali). L'ambiente, da valore implicitamente tutelato, è divenuto diritto-dovere trasversale, guidando il bilanciamento tra interessi in ogni settore. L'articolo 41, dal canto suo, è parte della cosiddetta “costituzione economica” e regola la libertà di iniziativa

economica. La riforma ne ha modificato il secondo e il terzo comma, stabilendo che l'attività economica privata non possa svolgersi «*in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana*», e che la legge indirizzi e coordini l'attività economica pubblica e privata a fini sociali e ambientali. Questo significa che la protezione dell'ambiente (insieme alla salute) è ora elevata a limite esplicito all'iniziativa economica, sullo stesso piano degli altri limiti già previsti (utilità sociale, sicurezza, libertà, dignità umana). In altri termini, la *tutela ambientale* entra a pieno titolo tra i criteri di liceità dell'attività economica: l'impresa è certamente libera, ma non può mai giustificare la devastazione dell'ambiente o danni alla salute pubblica. Inoltre, l'aggiunta dei “fini ambientali” accanto ai fini sociali nel terzo comma implica che lo Stato può (anzi, deve) attivare programmi e controlli sulle attività economiche orientati alla salvaguardia ambientale. Ciò arricchisce il ruolo di art. 41 nel sistema: da norma che consentiva la programmazione economica per ragioni sociali (p.e. evitare monopoli, garantire equa distribuzione delle risorse), esso ora legittima interventi pubblici finalizzati alla transizione ecologica, alla riduzione dell'inquinamento, al controllo di attività nocive, ecc. Possiamo dunque parlare di un riequilibrio della costituzione economica in senso “ecologico”. L'art. 41 riformato diventa il fulcro del necessario bilanciamento tra economia e ambiente: come osservato, dal 2022 l'iniziativa economica resta libera ma “*oltre a bilanciarsi con sicurezza, libertà e dignità umana, deve prevedere anche la tutela dell'ambiente e della salute*”. Ne discende che il modello di sviluppo economico delineato dalla Costituzione italiana è oggi improntato alla sostenibilità: la crescita economica è costituzionalmente legittima solo se compatibile con la salvaguardia dell'ambiente e dei beni comuni fondamentali.

##### 5. Primi effetti concreti e prospettive applicative

Trascorsi tre anni dall'entrata in vigore della riforma (9 marzo 2022), è possibile tracciare un primo bilancio dei suoi effetti. Sul piano delle politiche pubbliche, va riconosciuto che finora non si sono registrati interventi legislativi di ampio respiro espressamente adottati in attuazione dei nuovi principi. Ad esempio, l'obbligo costituzionale di definire per legge le forme di tutela degli animali non ha ancora condotto a una legge quadro sugli animali; analogamente, l'Italia continua a non dotarsi di una legge organica sul clima, strumento che molti altri Paesi europei hanno già adottato e che sarebbe fondamentale per tradurre il principio di sostenibilità in obiettivi vincolanti. Sul fronte giurisprudenziale, il primo organismo ad applicare concretamente i nuovi artt. 9 e 41 è stata la Corte costituzionale: con la sentenza n. 105 del 13 giugno 2024, la Consulta ha dichiarato illegittima una norma (il cosiddetto “*decreto Priolo*”) che consentiva di protrarre a tempo indeterminato attività industriali inquinanti in nome di generici interessi economici. In quella decisione storica, la Corte – richiamandosi espressamente ai principi introdotti nel 2022 – ha affermato che la libertà d'impresa non può mai tradursi in un sacrificio permanente della salute e dell'ambiente dei cittadini: eventuali bilanciamenti in favore dell'economia possono essere tollerati solo *provvisoriamente*, per il tempo strettamente necessario a mettere in sicurezza gli impianti produttivi, ma non oltre. Si tratta di un netto cambio di prospettiva rispetto al passato: come rilevato da autorevoli commentatori, dopo la modifica dell'art. 41 la difesa dell'ambiente e della salute diventano valori preminenti, a cui l'interesse dell'attività economica deve subordinarsi in via definitiva (se non per limitate e temporanee deroghe tecniche). In altri termini, la pronuncia sul caso *Priolo* ha sancito che l'attività economica è certamente libera, ma *non può svolgersi in violazione della salute e dell'ambiente*, salvo brevi periodi transitori per adeguare i processi produttivi. Questo verdetto, definito “storico” dagli stessi giudici e osservatori, costituisce il primo banco di prova della riforma costituzionale,

dimostrando come i nuovi principi possano avere un impatto concreto nei conflitti tra esigenze produttive ed esigenze di tutela collettiva.

Guardando al futuro, le prospettive applicative dipendono ora dalla capacità del legislatore e del governo di tradurre i principi costituzionali in politiche attive. L'inserimento del clima e dell'ambiente in Costituzione offre una base autorevole per misure incisive: ad esempio, l'adozione di una legge quadro sul contrasto ai cambiamenti climatici (finora assente in Italia) sarebbe una diretta attuazione dell'interesse delle future generazioni sancito dall'art. 9. Analogamente, il Parlamento potrebbe rafforzare la legislazione sulla tutela della biodiversità, sulle energie rinnovabili, sul consumo di suolo, sentendosi legittimato – anzi obbligato – a farlo dal dettato costituzionale. Sul versante della tutela animale, la Costituzione rinnovata esige interventi legislativi puntuali come la promozione di pratiche zootecniche più rispettose del benessere animale (come auspicato da varie proposte di legge in attesa di esame). Inoltre, l'introduzione dei principi ambientali e di sostenibilità potrà orientare l'interpretazione di tutta la normativa vigente: ci si attende che giudici civili e amministrativi, così come le autorità pubbliche, tengano conto della gerarchia valoriale aggiornata, privilegiando soluzioni conformi alla tutela ambientale.

Maggiore cautela deve esser assunta invece sul piano del diritto penale.

La riforma impone certamente una maggiore responsabilizzazione degli operatori economici nel rapporto con le collettività e il territorio in cui hanno sede; nel rapporto con i lavoratori; nella compliance interna; nel rapporto con gli interessi delle future generazioni. Essa può inoltre contribuire alla rimodulazione degli interessi meritevoli di tutela penale nella dinamica delle attività economiche, d'impresa e produttive. Tuttavia può anche legittimare interpretazioni estensive della responsabilità penale dal punto di vista soggettivo e oggettivo (ad esempio sotto il profilo della colpa e della causalità). Può indurre ad applicazioni innovative di fattispecie penali già esistenti nel codice penale o all'inasprimento delle pene da parte del legislatore.

Già da tempo l'interpretazione e l'applicazione delle norme sull'organizzazione di impresa e sui suoi sviluppi in sede penale hanno comportato l'evoluzione e talora anche il superamento di principi già tradizionali e consolidati del diritto penale classico.

Preoccupano alcuni recenti interventi del legislatore. Essi si presentano come una serie di interventi spot su questioni contingenti; non sembrano esprimere un progetto chiaro di politica criminale e di gestione amministrativa dei problemi in discussione. Si ricorre alla decretazione d'urgenza anche se le ragioni di essa non sono desumibili o non sussistono. Si fanno passare sotto l'etichetta dell'emergenza interventi che dovrebbero essere invece meditati con razionalità, studio e metodo, per la complessità della realtà e del contesto sociale in cui quegli interventi dovrebbero operare.

Per un verso si inaspriscono le sanzioni senza rispetto del principio di proporzionalità. Per un altro verso si consolida il sistema dei reati bagatellari che dovrebbe invece essere oggetto di un ripensamento. Per un altro ancora si esagera con la confisca allargata in relazione a illeciti che possono anche non avere risvolti patrimoniali di connessione con un reato.

Interventi meramente simbolici – introdotti per convincere di “aver fatto qualcosa” nel campo della giustizia – non bastano a dimostrare l'interesse del legislatore verso i temi importanti del rapporto fra ambiente, natura, biodiversità ed economia.

La modifica degli articoli 9 e 41 muove invece dalla nuova e più ampia concezione dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile, quale nuovo “principio fondamentale”. Può costituire un nuovo “criterio-guida” del diritto penale dell'economia.

La maggiore responsabilizzazione dell'impresa non sembra potersi interpretare soltanto come cristallizzazione della correttezza nell'anticipare l'intervento del diritto penale a forme più astratte di pericolo. È anzitutto lo Stato a essere chiamato in causa per l'attuazione del giusto equilibrio individuato dagli articoli 9 e 41 della Costituzione, con interventi che agevolino le imprese a rispettare maggiormente l'ambiente, gli ecosistemi, la biodiversità e l'interesse delle future generazioni. Il principio dello sviluppo sostenibile rifiuta repressioni ipocrite, senza presa di coscienza e con fuga di responsabilità da parte di tutti.

In definitiva, a tre anni dalla sua applicazione, la riforma degli artt. 9 e 41 Cost. rappresenta un cambiamento di paradigma ancora in fase di attuazione: il suo impatto concreto dipenderà dall'azione coerente di istituzioni e società, ma il segnale lanciato è chiaro e impegnativo. La Costituzione "verde" italiana pone l'ambiente e la salute al centro dell'ordinamento, indicando la strada verso un modello di sviluppo più sostenibile e conferendo una base costituzionale solida alle future politiche di tutela ecologica e di equità intergenerazionale.

LA RIFORMA COSTITUZIONALE DEGLI ARTICOLI 9 E 41 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA NEL CONTESTO  
DELLA POLITICA CLIMATICO-AMBIENTALE INTERNAZIONALE E DELL'UNIONE EUROPEA:  
LA PROIEZIONE VERSO IL FUTURO APERTA DALLA NATURE RESTORATION LAW

*Nicoletta Ferrucci*

*1. Il risveglio dell'attenzione sulla crisi ecologica mondiale: dall'Enciclica "Laudato si'" all'apertura della politica climatico-ambientale internazionale e unionale verso la ricerca di strumenti di soluzione*

Le riflessioni corali sulla profonda crisi ecologica che avvolge il nostro pianeta e i suoi abitanti, dall'ovattato mondo della scienza si sono proiettate sul piano del sapere comune veicolate dai media, attraverso le immagini del susseguirsi a livello planetario di disastri ambientali, e delle relative ripercussioni socio-economiche, legati al climate change, che spesso però evaporano in una sorta di evanescenza indotta dalla tendenziale assuefazione dei destinatari; dagli strali lanciati dalle Associazioni ambientaliste che si susseguono a ritmo sempre più incalzante; dai messaggi politici filo ambientali, che spesso si rivelano una sorta di maschera dietro la quale si nasconde una strumentalizzazione a fini elettorali; dalla corsa spasmodica delle imprese ad esaltare i pregi ecologico-ambientali della loro attività, prodotti e servizi, fino a rasentare e talvolta oltrepassare il limite del greenwashing. Si disegna così nel sentire comune una rocambolesca alternanza tra l'apertura di scenari apocalittici e incomprensibili nicchie di resistente negazionismo, alla ricerca di un difficile equilibrio tra questi due estremi. Su questo sfondo l'Enciclica "Laudato si'" di Papa Francesco, dal titolo così evocativo di suggestioni antiche, ha segnato nel 2015 un punto di svolta nel percorso verso la sensibilizzazione e la sollecitazione della collettività e dei decisori politici ad una presa d'atto e ad una riflessione attiva su questi temi, disegnando con un linguaggio semplice, ma diretto e incisivo, le diverse sfaccettature della crisi ecologica, evidenziando con forza di quest'ultima le estreme conseguenze che travalicano i confini dell'ecologia, e si spingono fino a scolpire un nuovo drammatico volto della questione sociale. L'Enciclica ha identificato la matrice prima del dramma ecologico e sociale nell'antropocentrismo, nel relativismo, nel paradigma tecnocratico; ha auspicato

l'innescò di un processo salvifico di conversione ecologica, di rigenerazione culturale, spirituale, etica, educativa, capace di invertire la tendenza predatoria dell'uomo nei confronti della nostra terra e delle sue risorse; ha invocato il potenziamento del ruolo del diritto, chiamato ad assumere i connotati di leadership nel guidare la società in questa direzione.

Al contempo si è consolidata nel mondo scientifico e sulle sue orme, talvolta tardivamente, nella politica ambientale, la proiezione della crisi ecologica in una dimensione caratterizzata da un intreccio di dinamismi relazionali, caratterizzato da reciproci condizionamenti genetici e funzionali, in positivo e in negativo, tra le diverse tessere che compongono il mosaico delle risorse ambientali e dei servizi ecosistemici che le stesse erogano a beneficio dell'uomo: la biodiversità, il suolo, l'acqua, l'aria. Il consumo di suolo, cioè l'incremento della copertura artificiale del suolo, altera profondamente i cicli vitali fondamentali per il funzionamento globale dell'ecosistema, l'inquinamento idrico e dell'aria fungono da innescò rispetto a derivate ambientali matrici di massiccia perdita o erosione della biodiversità, a fianco di altri fattori come quello crescente, incurante dei tentativi di derivazione internazionale e unionale di arginarlo, dell'introduzione ad opera dell'uomo di specie vegetali o animali alloctone, cioè originarie di altre aree geografiche, alla cui azione, sotto forma di competizione per risorse limitate, predazione da parte della specie introdotta e diffusione di nuove malattie, si deve, ad esempio, un'ampia percentuale dei casi di estinzione di uccelli e mammiferi, e il prelievo venatorio e la pesca da troppo tempo condotti in maniera eccessiva e indiscriminata che hanno a loro volta determinato un aggravamento di situazioni già a rischio per la degradazione degli habitat, a spese soprattutto di specie la cui carne è commestibile, tipicamente la selvaggina e il pesce, ma in Africa e Asia anche scimmie e scimpanzé, e quelle la cui pelle e le cui corna, tessuti e organi hanno un alto valore commerciale (tigri, elefanti, rinoceronti, balene): molti Report internazionali, UE e nazionali, evidenziano che questo trend è in continua crescita.

La crisi della biodiversità e la crisi climatica sono, a loro volta, collegate tra loro nel senso che la crisi dell'una è geneticamente e funzionalmente legata a quella dell'altra, e, a sua volta, il miglioramento delle condizioni dell'una genera effetti positivi sullo stato dell'altra. È infatti dato scientificamente conclamato che l'alterazione del clima a scala globale e locale ha prodotto attraverso siccità, inondazioni, incendi boschivi, significativi effetti sulla biodiversità, in termini di distribuzione delle specie e di mutamento dei cicli biologici; e che, a sua volta, la perdita di biodiversità è uno dei fattori alla base dei cambiamenti climatici. Viceversa, la presenza di habitat e di una biodiversità in buone condizioni qualitative e quantitative, zone umide, torbiere, ecosistemi costieri, foreste, pascoli, forestazione urbana, infrastrutture verdi, riduce le emissioni climalteranti e dunque limita e frena il surriscaldamento globale e il conseguente climate change.

La sinergia di questo intreccio corale di elementi si riflette poi con conseguenze importanti, in positivo e in negativo, sulla salute umana, nell'ottica della moderna visione sincronica e circolare cristallizzata dalla scienza nel One Health, paradigma che lega indissolubilmente la tutela della salute del pianeta e quella dell'uomo e degli animali, accolto dalla politica internazionale climatico-ambientale e, a cascata, da quella dell'Unione Europea e nazionale, traducendosi talvolta in norme giuridiche. In questa direzione sul piano internazionale si va sempre più consolidando la prospettiva di creare una sinergia tra la Conferenza delle Parti della Convenzione sulla diversità biologica e la Conferenza delle Parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici.

## *2. Il principio dello sviluppo sostenibile come leading concept dell'intervento del legislatore*

In questo complesso scenario il principio dello sviluppo sostenibile si è irradiato nell'ordito del tessuto del diritto, rivendicando il suo ruolo di leading concept che diacronicamente connota l'essenza

dell'agire giuridico quando con quelle emergenze si confronta, fin dai primordi della sua affermazione sul versante del diritto internazionale, come viatico per il primo ingresso della tutela dell'ambiente nei settori di intervento del diritto allora comunitario, ed oggi si rivela indiscusso protagonista delle più recenti linee di indirizzo che l'ONU ha formulato nell'Agenda 2030, e, a cascata, l'Unione Europea ha accolto nel disegno del Green Deal europeo. Il Green Deal riformula su nuove basi l'impegno della Commissione ad affrontare i problemi legati al clima e all'ambiente e propone come risposta a queste sfide una nuova strategia di crescita mirata a rendere l'Europa a impatto climatico zero entro il 2050, a proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell'Unione Europea e a tutelare la salute e il benessere dei cittadini dai rischi di natura ambientale migliorando la qualità di vita e il benessere economico delle generazioni presenti e future. Il filo rosso della sostenibilità tridimensionale, ambientale, economica e sociale, lega poi, a seguire, le Strategie varate dalla Commissione nella cornice del Green Deal, dalla Strategia From Farm to Fork a quella sulla Biodiversità per il 2030, fino alla Strategia dell'UE per il suolo per il 2030 e alla Nuova Strategia per le foreste per il 2030. Lo stesso programma europeo Next Generation EU (EGEU) prevede come condizione per l'accesso ai finanziamenti che tutti gli investimenti e le riforme varate dai Piani Nazionali di Ripresa e Resilienza PNRR debbano rispettare il principio Do No Significant Harm (DNSH), cioè di non arrecare danni significativi all'ambiente.

### *3. Il fallimento delle politiche climatico-ambientali e il radicale cambiamento di prospettiva aperto dalla Nature Restoration Law*

Più di recente sul piano internazionale, tradizionalmente apripista nel percorso che il diritto compie quando dialoga con la scienza, si sta spostando l'attenzione dei Trattati verso orizzonti in precedenza mai esplorati ma strategici nella dimensione della crisi ecologica: il 3 Marzo 2023, sull'onda delle forti sollecitazioni provenienti dal mondo scientifico e grazie alla spinta propulsiva esercitata dalla World Economic Forum's Ocean Action Agenda, gli Stati membri dell'ONU hanno siglato a New York l'High Seas Treaty, un accordo che si prefigge l'obiettivo di assicurare oggi e in una prospettiva a lungo termine, anche attraverso ulteriori forme di cooperazione e coordinamento internazionale, la conservazione e l'uso sostenibile della biodiversità marina degli High Seas, cioè di quelle zone di oceano che si trovano ad oltre le duecento miglia dalla costa, dunque al di là delle acque territoriali nazionali, e delle quali fino ad oggi solo l'uno per cento beneficiava di tutela giuridica come oggetto di protocolli di protezione. Al contempo, ancora sul piano internazionale, e poi su quello dell'Unione Europea, dalla constatazione, acquisita attraverso l'analisi dei Report dello IUCN, della Commissione Europea e gli Studi scientifici di settore, del fallimento degli sforzi compiuti dalla politica e dal diritto ambientale mirati a frenare il fenomeno della massiccia perdita ed erosione della biodiversità, è maturata la consapevolezza della necessità di impostare su nuove basi la ricerca degli strumenti mirati ad arginare la crisi ecologica: il Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework concordato in occasione della conferenza delle Nazioni Unite sulla biodiversità del 2022 (COP 15) e, sul piano unionale, la Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030, del 2020, hanno evidenziato come mantenere attraverso le sole misure di protezione la natura nello stato in cui si trova oggi non sia sufficiente a farla ritornare parte della nostra vita, e sia viceversa improcrastinabile, per invertire la rotta, puntare con decisione al ripristino della stessa attraverso piani di ripristino ad hoc, rispetto ai quali, nell'ottica della Strategia varata dalla Commissione Europea, l'Unione europea deve giocare il ruolo di apripista. Il Regolamento 2024/1991 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2024 sul ripristino della Natura, entrato in vigore il 18 agosto 2024, accoglie l'assist lanciato dalla Commissione e segna una svolta fondamentale sotto profili diversi: l'abbandono delle sponde della

Soft Law e delle direttive a favore dell'adozione della forma del regolamento, lo strumento normativo più forte e incisivo nella gamma delle fonti del diritto dell'Unione Europea, dotato di immediata efficacia prescrittiva all'interno degli ordinamenti giuridici degli Stati membri, senza necessità dell'intermediazione della legislazione nazionale; l'adozione come baricentro attorno al quale si dipanano le sue disposizioni di uno specifico profilo dell'ampia nozione di natura, scegliendo di orientare il suo intervento non su singole specie vegetali o animali, ma sui contesti naturalistici che ospitano le diverse sfaccettature della biodiversità, gli ecosistemi; l'univoca determinazione a focalizzare l'attenzione e far convergere le nuove misure attorno all'unico obiettivo del "ripristino" degli ecosistemi, come strumento da forgiare per arginare il declino quantitativo e qualitativo della biodiversità, abbandonando il mantra della sua generica mera protezione, ed eleggendo dunque il ripristino ad obiettivo primario e trainante e al contempo strumento di intervento in ogni concreta situazione di criticità nella quale versa la natura.

*4. Come si colloca in questo contesto la riforma degli artt. 9 e 41 della Costituzione e quali ripercussioni la stessa ha avuto sulla legislazione nazionale italiana?*

Lo scenario del diritto nazionale italiano per lungo tempo ha suscitato nel giurista un senso di smarrimento a fronte del lento incedere dei primi passi mossi nella direzione della attuazione degli impegni assunti in sede internazionale verso la sostenibilità, sullo sfondo della lunga teoria delle procedure di infrazione a carico dell'Italia per violazione o cattiva applicazione della normativa UE sulla lotta ai cambiamenti climatici, così come quelle inerenti alla attuazione delle direttive cardine della Rete Natura 2000. Indubbiamente la riforma degli articoli 9 e 41 della Costituzione operata dalla legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, ha segnato un punto di svolta sotto profili diversi: la formalizzazione e l'elevazione a rango di principio fondamentale della Costituzione della tutela dell'ambiente e, in una sorta di superfetazione del dettato normativo, da me più volte stigmatizzata, della tutela delle sue componenti, biodiversità ed ecosistemi, l'individuazione del rispetto degli interessi ambientali come limite alla libertà di iniziativa economica, l'attenzione agli animali come risorsa ambientale, sia pure soltanto attraverso l'affidamento alla legge dello Stato della disciplina dei modi e delle forme della relativa tutela. La riforma costituzionale ha aperto nuovi orizzonti anche nella direzione di un più compiuto e formalizzato incardinamento del principio dello sviluppo sostenibile nel tessuto del diritto che ha raggiunto la sua apoteosi nel suo ingresso tra i principi fondamentali della Carta costituzionale. Ed è proprio la sublimazione con il crisma della dignità costituzionale del superamento del presentismo l'elemento di spicco, fortemente innovativo della riforma che si allinea in chiave ambientale alle tracce ben visibili dello stesso già presenti al suo interno. Quanto ha effettivamente inciso la riforma sulla realtà giuridica italiana facendo un bilancio a tre anni di distanza dalla sua formalizzazione? Ad eccezione di qualche sporadico richiamo ad essa in un numero limitatissimo di pronunce giurisprudenziali, quella riforma non ha ad oggi trovato eco nel nostro Ordinamento.

Forse attualmente le speranze di una reale e significativa protezione dell'ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi e degli animali si legano alle prospettive aperte dal Regolamento sul ripristino della Natura che impongono agli Stati obblighi puntuali, innovativi e cogenti.